

Segnalazione di condotte illecite – Whistleblowing

Procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite alla luce dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Premessa

A fronte dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che ha dato attuazione alla "Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (di seguito anche solo il "**Decreto**"), il presente documento esplicita le modalità mediante la quale IBM Italia S.p.A. (di seguito anche solo la "**Società**" e/o "**IBM Italia**") attua la procedura predisposta per la segnalazione delle condotte illecite che rientrano nel campo di applicazione della citata normativa.

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) n. 2), del Decreto, la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il "**D. Lgs. 231/2001**") rientra anche nel campo di applicazione della normativa in materia di Whistleblowing di cui al Decreto.

CHI PUO' SEGNALARE?

1 - Scopo e ambito di applicazione

1.1. Le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) i **dipendenti delle amministrazioni pubbliche** e i dipendenti **delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione**;
- b) i **dipendenti degli enti pubblici economici**, degli **enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico**, **delle società in house**, **degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio**;
- c) i **lavoratori subordinati di soggetti del settore privato**;
- d) i **lavoratori autonomi**, nonché i titolari di un **rapporto di collaborazione**, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del **settore pubblico o privato**;
- e) i **lavoratori o i collaboratori**, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del **settore pubblico o privato** che **forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi**;
- f) i **liberi professionisti** e i **consulenti** che prestano la propria attività presso soggetti del **settore pubblico o privato**;
- g) i **volontari e i tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del **settore pubblico o privato**;
- h) gli **azionisti** e le **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche di mero fatto, presso soggetti del **settore pubblico** o del **settore privato**.

Inoltre, la tutela prevista dal Decreto per i segnalanti si applica anche:

quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante le fasi precontrattuali;

durante il periodo di prova;

successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso (di seguito anche indicati come il “Segnalante” o “segnalante”).

1.2. Il presente documento ha lo scopo di illustrare la procedura predisposta da IBM italia per consentire ai sopra citati soggetti di segnalare fatti o condotte di cui siano venuti a conoscenza, che possano costituire violazioni ai sensi del Decreto.

1.3 Ai sensi del Decreto, la segnalazione può essere agevolata da un facilitatore, ovvero un soggetto che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e assiste il segnalante nel processo di segnalazione.

COSA SEGNALARE?

2 - Oggetto e caratteristiche delle segnalazioni:

2.1. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dalla Società è possibile effettuare segnalazioni relative a:

- i. violazioni di fonti normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui si sia venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- ii. violazioni di fonti normative nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea elencati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, in materia di: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato e quelle in materia di imposta sulle società);
- v. atti o comportamenti che, pur non integrando un illecito, vanificano l'oggetto e le finalità delle leggi e dei regolamenti nazionali e dell'Unione Europea (per un'elencazione dettagliata degli atti si fa rinvio sempre all'elenco contenuto nell'allegato al decreto legislativo n. 24/2023), nonché di quelli a tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e che regolano il mercato interno;
- vi. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano in quelli contemplati dai punti precedenti;
- vii. condotte illecite ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e violazioni dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati ai sensi dello stesso.

2.2. Ai sensi del Decreto, la presente procedura NON si applica alle segnalazioni aventi ad oggetto:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le violazioni di norme già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati all'interno dell'allegato II del Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato dalla Direttiva (UE) 2019/1937;

- c) le violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

2.3. Le segnalazioni di cui al punto 2.1 possono riguardare sia violazioni commesse, sia violazioni in ipotesi non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene che potrebbero essere poste in essere sulla base di elementi concreti.

2.4. Il segnalante può allegare alla segnalazione elementi e/o documenti che possano fornire elementi a supporto della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

2.5 Anche le segnalazioni anonime saranno considerate e gestite dalla Società, a condizione che sia possibile identificare rilevanza e fondatezza delle allegazioni e che gli elementi di fatto che attengono alla segnalazione siano sufficientemente dettagliati. In questo caso, la gestione della segnalazione sarà soggetta a precauzioni idonee a preservare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti

COME EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

3 - Il canale di segnalazione interna

IBM incoraggia l'utilizzo dei canali di segnalazione interna sia in forma **scritta** che in forma **orale** secondo le seguenti indicazioni.

Le segnalazioni possono essere effettuate nei limiti di cui al punto 6.5 che segue e devono essere il più possibile dettagliate e circostanziate, al fine di consentire ai soggetti preposti alla gestione della segnalazione di valutare i fatti e di adottare le azioni necessarie. In particolare, è consigliabile che la segnalazione contenga e fornisca chiare informazioni su:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto o i fatti oggetto di segnalazione;
- la descrizione dei fatti;
- tipologia di condotta illecita;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto o i soggetti a cui attribuire i fatti segnalati.
- altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare alla Segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

3.1 Segnalazione scritta

3.1.1. Le persone segnalanti con accesso alla intranet aziendale (ad es. lavoratori dipendenti in forza) potranno inviare la loro segnalazione attraverso il canale [Employee Concern](#) compilando l'apposito Form.

3.1.2. Le persone segnalanti senza accesso alla intranet aziendale (ad es. fornitori, clienti, ex dipendenti etc.) potranno inviare la loro segnalazione attraverso diversi canali, tra cui:

- i fornitori di IBM potranno contattare la casella IBM.Ombudsman@ibm.com reperibile sul sito internet <https://www.ibm.com/procurement/ombudsman-information> [che nella documentazione contrattuale](#)

- i Business Partner potranno contattare la casella tellibm@us.ibm.com reperibile sul sito internet <https://ibm.seismic.com> che nella documentazione contrattuale

- gli ex dipendenti e chiunque voglia fare una segnalazione potrà contattare la casella trustww@us.ibm.com reperibile sul sito <https://www.ibm.com/investor/governance/trust-and-compliance>

I canali sopra indicati – collettivamente qualificati come “Gestori della Segnalazione” o singolarmente come “Gestore” - sono ripetivamente gestiti dalle strutture aziendali competenti riferibili al dipartimento di Risorse Umane, Procurment, Risk Managment&Control, Trust&Compliance ed supportati da funzioni aggiuntive interne quali la funzione legale e Internal Audit o ogni altra funzione ritenuta all’upò competente.

3.2 Segnalazione orale

3.2.1. È possibile chiedere al Gestore delle segnalazioni – sempre tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail EUROPECS@ic.ibm.com - di essere sentito personalmente per l’effettuazione della segnalazione in forma orale. Su richiesta della persona segnalante, e previo suo esplicito consenso, le segnalazioni orali possono essere registrate, documentate e trascritte.

COME VIENE GESTITA LA SEGNALAZIONE?

3.3 Modalità di gestione della segnalazione

3.3.1. Una volta inviata la segnalazione, secondo una delle modalità sopra descritte:

- a) entro 7 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, il segnalante riceverà un avviso di ricevimento;
- b) il segnalante potrà essere contattato da un soggetto incaricato al fine di avere maggiori dettagli o chiarimenti in merito alla segnalazione;
- c) entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento, il segnalante riceverà un riscontro in merito alla segnalazione stessa.

3.3.2. Nel caso il segnalante optasse per la segnalazione in forma anonima, non essendo nota la sua identità, potrebbe non essere possibile al Gestore delle segnalazioni, richiedere maggiori dettagli e/o chiarimenti, né fornire un feedback in merito alla segnalazione stessa. Si precisa che l’eventuale impossibilità di contattare il segnalante per eventuali ulteriori chiarimenti potrebbe avere un impatto sulla prosecuzione delle indagini. In tal caso, l’indagine si baserà esclusivamente sulle informazioni ricevute: è, perciò, importante che il segnalante fornisca informazioni sufficienti per garantire la possibilità di dare seguito alle necessarie verifiche interne.

3.3.3. Le attività connesse alla gestione delle Segnalazioni possono implicare il trattamento di dati personali dei soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione. In applicazione del principio di minimizzazione, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non devono essere indicati e, se ricevuti o accidentalmente raccolti, saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa privacy in vigore.

COME VENGONO EFFETTUATE LE INDAGINI?

4.1 Gestione della segnalazione

4.1.1. Il Gestore, una volta ricevuta la segnalazione, può effettuare una prima valutazione, se del caso con il supporto di un team specificamente individuato composto da HR, Legale e Compliance .

4.1.2. Fatto salvo il caso di segnalazione anonima, il Gestore delle segnalazioni svolge le attività indicate al paragrafo 3.3.1

4.2 Indagine

4.2.1. Ove si ritenesse di dar seguito alla fase investigativa, le indagini saranno condotte dal team all'uopo identificato nel rispetto degli obblighi di riservatezza che verranno comunque garantiti anche nella fase delle indagini (cfr. *infra*, par. 5).

4.2.2. Le risultanze raccolte saranno condivise, in via confidenziale, dal responsabile delle indagini o dal Gestore delle segnalazioni con le eventuali funzioni competenti: es. l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 per le segnalazioni aventi rilevanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; il Responsabile Risorse Umane nel caso in cui si valuti l'adozione di provvedimenti disciplinari, nei casi consentiti dalla legge; il Collegio Sindacale della Società, ove previsto dalla legge.

4.2.2 Nel caso in cui l'esito delle indagini richiedesse la dozione di un porcedimento disciplinare, verrà coinvolta la funzione Risorse Umane per attivare, ai sensi della legge e del contratto collettivo applicabile ai dipenenti, il relativo procedimento con l'applicazione delle sanzioni (ammonizione scritta, multa, sospensione o licenziamento) ritenute idonee nel caso di specie.

COME GARANTISCE LA RISERVATEZZA IBM?

5 - Garanzia di riservatezza

5.1. Nella gestione delle segnalazioni, la Società garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, nonché, nella misura eventualmente richiesta dalla legge, dell'identità delle persone menzionate nella segnalazione.

5.2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

5.3. Si aggiunga che, ai sensi del Decreto:

- Nell'ambito di un procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia

indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nell'ultima ipotesi descritta, nonché nelle procedure di segnalazione interna quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

5.5. Le segnalazioni sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, ai sensi del Decreto e nel rispetto delle previsioni di legge in materia.

QUALI PROTEZIONI IBM GARANTISCE A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE?

6 – Protezione del segnalante

6.1 In applicazione di quanto previsto dal Capo III del Decreto IBM rispetta il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante, così come anche indicato nel Codice di Condotta aziendale (Business Conduct Guidelines). IBM garantisce quindi al segnalante e gli altri soggetti destinatari delle misure di protezione che gli stessi non saranno destinatari di alcuna forma di ritorsione (ad es., il licenziamento, la sospensione, la retrocessione di grado o la mancata protezione, il mutamento di funzioni, l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, le molestie o l'ostracismo, la discriminazione o comunque ogni trattamento sfavorevole) derivante dalla segnalazione.

Le misure di protezione previste dal Capo III del Decreto si applicano al segnalante a condizione che:

- a) al momento della segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito delle violazioni di cui al Decreto;
- b) la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto.

6.2. Le misure di protezione trovano applicazione anche nel caso di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata.

6.3. Le misure di protezione applicate nella gestione dell'intero processo per il Segnalante sono estese, per espressa previsione di legge, anche a:

- facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il segnalante un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo della stessa.

6.4. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione di cui al Decreto sono nulli.

6.5. L'uso improprio o illecito del canale di segnalazione e/o della presente procedura è vietato. Nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona

segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le misure di protezione di cui al capo III del Decreto (*i.e.* divieto di ritorsione) non saranno garantite e alla persona segnalante o denunciante potrà essere irrogata una sanzione disciplinare.

QUANDO SI PUÒ RICORRERE AL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO?

7 - Segnalazione esterna

IBM incoraggia l'utilizzo dei canali di segnalazione interna di cui al par. 3 che precede.

7.1. Si segnala che il Decreto prevede un canale di segnalazione esterno, gestito dall'ANAC ([link](#)) . Il ricorso a tale canale può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna previsto dal Decreto non risulta attivo o, anche se attivo, non è conforme ai requisiti di cui all'art. 4 del Decreto;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna tramite l'apposito canale e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.